



Comune di Ternate
Provincia di Varese

Regolamento per l'utilizzo dell'area sosta camper

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 22.06.2012

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in Ternate, via Roma, in prossimità del parco comunale "Berrini".
Disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

ARTICOLO 2

Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo Regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lettera m) del D.Lgs. n. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.).

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D.Lgs. n. 285/1992.

ARTICOLO 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 26 autocaravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 15 giorni dal momento dell'insediamento.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 del presente Regolamento e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

ARTICOLO 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita.

Il Comune di Ternate è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare ed inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

ARTICOLO 7

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe stabilite dalla Delibera della Giunta Comunale.

Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità previste da specifica Delibera di Giunta Comunale.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta.

I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

L'area camper non è custodita, pertanto il Comune di Ternate non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ARTICOLO 8

E' assolutamente vietato all'interno dell'area:

- da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
- lo sradicamento dell'erba;
- lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi;
- l'asportamento ed il danneggiamento di materiale di proprietà comunale;
- il gioco del palloni od oggetti di lancio.

E' altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola;

- il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dai veicoli,
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale;
- la sosta prolungata dei veicoli con motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire con sacchi chiusi e legati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua e convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per i scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

ARTICOLO 10

Ai sensi dell'art. 185, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto al comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

ARTICOLO 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le Leggi ed i Regolamenti disciplinati in materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle Leggi Penali, Civili ed Amministrative e la previsione delle specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 ai sensi dell'art. 10 Legge n. 689/81, pagabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale o tramite Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Ternate.

ARTICOLO 13

Le integrazioni e le modifiche del presente Regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle Leggi, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti.

ARTICOLO 14

L'esecutività del presente Regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune di Ternate.